

CONVENZIONE
tra l'Archivio di Stato di Mantova e
l'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani
per la costituzione della delegazione "Amici dell'Archivio di Stato"

Premesso che

- l'Archivio di Stato di Mantova è un istituto culturale periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che svolge funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico e documentario mantovano ai sensi del Decreto Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il Decreto Legislativo n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", art. 112, comma 9, prevede che possano essere stipulati accordi con associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani è un'associazione di volontariato culturale senza fini di lucro costituita nel 1997, che per statuto affianca le iniziative sia di enti pubblici sia di soggetti privati prestando la propria opera direttamente e indirettamente;
- l'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani promuove iniziative di educazione, promozione e sviluppo nel campo dei beni culturali con proprio personale volontario opportunamente qualificato e formato e si è distinta nell'opera di volontariato tesa a promuovere il recupero, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale come forma di dono, di partecipazione e di cittadinanza attiva;
- l'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani ha da tempo instaurato con l'Archivio di Stato di Mantova un proficuo rapporto di collaborazione ed è intervenuta a favore dell'Istituto con iniziative ed elargizioni liberali tra le quali: il dono delle Carte Magnaguti nel 1999; il restauro della dote di Paola Gonzaga nel 1999; il restauro dell'affresco "La traslazione della salma incorrotta del beato S.Giovanni Bono" e il trasloco dell'Archivio Gonzaga nei nuovi depositi nel 2000; il dono di cinque lettere mercantili risalenti al XIII sec. nel 2015;
- l'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani è iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni con il n. 81 – ambito di attività B) Culturale – ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore";
- la medesima Associazione è iscritta alla FIDAM – Federazione Italiana delle Associazioni Amici dei Musei, in cui le associazioni italiane di "Amici dei Musei" esprimono modelli di supporto e di interazione con le Istituzioni museali al fine di favorire la creazione di forme di *mecenatismo adozionale* attraverso il volontariato museale, le erogazioni liberali e processi di fidelizzazione dell'utenza;
- la Convenzione europea di Faro (2005) ha invitato gli Stati a promuovere un processo partecipativo di valorizzazione, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati e associazioni, soggetti che la Convenzione all'art. 2 ha definito «comunità di eredità»,

costituite da insiemi di «persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici dell’eredità culturale, che desiderano, nell’ambito di un’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future»;

- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” valorizza il volontariato associato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;
- l’Archivio di Stato di Mantova può a pieno titolo rientrare tra i “Musei Mantovani” sia per il complesso monumentale storico-architettonico che lo ospita, sia per il patrimonio documentario che custodisce.

Si conviene quanto segue

Articolo 1 (scopo della Convenzione)

La presente Convenzione ha lo scopo di regolamentare i rapporti tra l’Archivio di Stato di Mantova e la delegazione **Amici dell’Archivio di Stato** istituita in seno all’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani per favorire la promozione, la diffusione e la conoscenza del patrimonio culturale e storico locale, attraverso la reciproca collaborazione e la promozione di iniziative e attività culturali, nel rispetto delle rispettive specificità e competenze.

Articolo 2 (contenuto della Convenzione)

La delegazione **Amici dell’Archivio di Stato** si impegna a prestare la propria collaborazione nell’ambito delle attività culturali di valorizzazione dell’Archivio di Stato di Mantova, così come previste nel Decreto Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, art. 6, al fine di contribuire alla promozione della conoscenza del patrimonio archivistico, storico e culturale in esso conservato e del complesso monumentale storico-architettonico che lo ospita.

Articolo 3 (attività)

L’area di intervento della collaborazione riguarda le attività di promozione del patrimonio culturale e documentario custodito nell’Archivio di Stato di Mantova. Gli **Amici dell’Archivio di Stato** potranno svolgere le seguenti attività:

- coadiuvare il personale dell’Istituto in occasione di mostre e convegni, presentazioni, visite guidate ed eventi estemporanei;
- organizzare eventi, seminari, mostre, corsi, iniziative educative, visite e attività culturali finalizzati alla conoscenza del complesso monumentale storico-architettonico sede dell’Archivio di Stato e del patrimonio archivistico in esso contenuto;
- organizzare iniziative finalizzate alla donazione, all’acquisto, al restauro, all’inventariazione e alla riproduzione di beni archivistici e documentari significativi per la comunità mantovana.

Articolo 4 (responsabilità scientifica e missione)

Gli **Amici dell’Archivio di Stato** offriranno il loro contributo riconoscendosi un ruolo complementare e non sostitutivo rispetto a quello svolto dai responsabili tecnico-scientifici dell’Archivio di Stato. Pertanto tutte le attività previste all’art. 3 dovranno essere previamente concordate con la Direzione ed essere consone agli obiettivi perseguiti dall’Istituto nell’ambito delle funzioni che gli sono proprie, così come previsto nel Decreto Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

Articolo 5 (luogo di esecuzione)

Le attività di cui all'art. 3 potranno svolgersi gratuitamente negli ambienti e nelle pertinenze dell'Archivio di Stato, previa richiesta di autorizzazione alla Direzione e nel rispetto delle norme di sicurezza previste per i luoghi. Restano escluse le operazioni di apertura, chiusura e vigilanza, riservate al personale dell'Istituto.

Articolo 6 (elenco iscritti e tesserino di riconoscimento)

I volontari aderenti alla delegazione **Amici dell'Archivio di Stato** dovranno essere individuati in un apposito elenco. Inoltre, quando impegnati nelle attività di cui all'art. 3, dovranno essere identificabili mediante opportuni tesserini di riconoscimento visibili e mantenere atteggiamenti consoni al contesto istituzionale.

Articolo 7 (formazione dei volontari)

La Direzione dell'Archivio di Stato potrà concordare con l'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani momenti di formazione per i volontari della delegazione **Amici dell'Archivio di Stato** finalizzati alla conoscenza del complesso monumentale storico-architettonico sede dell'Istituto e del patrimonio archivistico in esso contenuto.

Articolo 8 (rapporti economici)

Nessun onere o rimborso spese di qualsivoglia natura è posto a carico dell'Amministrazione in relazione alla presente Convenzione e alle attività svolte dalla delegazione **Amici dell'Archivio di Stato**. Eventuali entrate frutto delle attività di cui all'art. 3 saranno gestite e rendicontate a cura dell'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, per iniziative a favore dell'Archivio di Stato di Mantova.

Articolo 9 (assicurazioni e responsabilità)

Il legale rappresentante dell'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge in materia di assicurazione e garantisce che gli aderenti alla delegazione **Amici dell'Archivio di Stato** sono forniti della copertura assicurativa prevista dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" in relazione all'esercizio delle attività di cui alla presente Convenzione. La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono interamente a carico dell'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani.

Articolo 10 (durata della Convenzione)

La presente Convenzione ha durata di due anni dalla data di sottoscrizione. Alla data di scadenza può essere rinnovata con atto formale.

Articolo 11

Le controversie che, comunque e tra chiunque insorgeranno in dipendenza della interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo, saranno sottoposte ad un tentativo preliminare di conciliazione ad opera di un Conciliatore Unico che sarà nominato ed opererà secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Mantova, fatto salvo il rispetto degli artt. da 38 a 40 D.lgs. 5/2003. Ciascuna delle parti interessate sarà legittimata a dare inizio al tentativo di conciliazione. Soltanto dopo l'eventuale deposito del verbale di fallita conciliazione presso la Segreteria della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Mantova, potrà ritenersi operante la Clausola Compromissoria che segue.

Le controversie che comunque e tra chiunque insorgeranno in dipendenza della interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo saranno decise da un arbitro nominato ed operante secondo il regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Mantova.

Mantova, 14 aprile 2019

Per l'Archivio di Stato di Mantova

Il Direttore Luisa Onesta Tamassia

Per l'Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani

Il Presidente Italo Scaietta